



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 33 del 20/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 16:00 presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO	Sindaco	Presente
BORSOTTI GIOVANNA	Assessore	Presente
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA	Assessore	Presente
BRAMBILLA ALBERTO	Assessore	Presente
PEREGO MIRIAM	Assessore	Presente
FORMENTI ANDREA	Assessore	Presente
MAGNI MARCO	Assessore	Presente

Membri ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 *“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”* e in particolare dal Capo 1, articoli da 1 a 37;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto 507/93, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Brugherio, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe III (terza), con popolazione compresa tra oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6 marzo 1995 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 consentiva ai Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo 1° del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 fino ad un massimo del 20 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998;
- il nostro Ente con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1998, n. 19 aveva aumentato del 20% le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aveva modificato, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'articolo 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 elevando la percentuale di possibile aumento dal 20% al 50% con decorrenza 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, arrotondandosi le frazioni di esso al mezzo metro quadrato;
- in applicazione alla suddetta normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2000 n. 22, il nostro Ente ha approvato l'aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50%, con decorrenza 1° gennaio 2000, per le superfici superiori al metro quadrato, mantenendo l'aumento del 20% deliberato in precedenza per le superfici fino a un metro quadrato;

VERIFICATO CHE:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o

confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO opportuno applicare la maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2019, 2020 e successivi;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende incrementare il gettito relativo all'Imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni aumentando le tariffe di un ulteriore 50% al fine di acquisire ulteriori risorse per circa euro 130.000 rispetto all'applicazione delle tariffe di base;

PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 279 del 28 dicembre 2018 la scadenza per il pagamento del tributo annuale per l'anno 2019, prevista per il 31 gennaio 2019, è stata differita al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

ATTESO CHE l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- gli artt. 151 e 174 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissano al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *«gli enti locali deliberano le*

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PRESO ATTO CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il Decreto 7 dicembre 2018 recante il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019, il Decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 2019 recante il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote (Art. 42 comma 2 Lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta la determinazione delle stesse in quanto atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale (Art. 48, comma 2);

DATO ATTO che, in forza del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'organo competente a deliberare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni è quindi la Giunta Comunale;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale”;*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche in merito alla immediata eseguibilità del presente atto;

DELIBERA DI:

1. AUMENTARE, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le tariffe dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 stabiliti per i comuni di classe III, del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, arrotondandosi a mezzo metro quadrato le frazioni di esso.

2. DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le tariffe relative ai tributi locali approvate con il presente atto deliberativo entrano in vigore il 1° gennaio 2019;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni si rimanda al Regolamento che ne disciplina l'applicazione.

3. INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per la pubblicazione sul sito informatico cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla società San Marco Spa concessionaria pro tempore del servizio di accertamento, riscossione e gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. DICHIARARE la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/00, vista l'imminente scadenza dei termini per il versamento dell'imposta annuale per l'anno 2019, e così evitare la necessità di successivi conguagli per i contribuenti.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
AGNES STEFANO



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 127
Sezione Gestione Entrate

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 20/02/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 127 / 2019 ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 20/02/2019

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del 20/02/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019.

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 04/03/2019 al 19/03/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 04/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del 20/02/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019.

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

15/03/2019

Brugherio, 15/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)